SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 198**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 926 a 932 relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia oncologica, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta denominazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia oncologica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in chirurgia generale
(indirizzo: chirurgia oncologica)

Art. 926. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo chirurgia oncologica presso l'Università degli studi di Napoli, afferente alla seconda facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola ha lo scopo di preparare personale medico specializzato nel campo della chirurgia generale oncologica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia generale, indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 927. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di sessanta specializzandi.

Art. 928. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Art. 929. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale (indirizzo in chirurgia generale) possono essere iscritti nell'ambito dei posti disponibili al quarto anno di corso dell'indirizzo in chirurgia oncologica.

Art. 930. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;
b) diagnostica strumentale e di laboratorio;
c) tecnica operatoria;
d) fisiopatologia speciale;
e) chirurgia generale;
f) oncologia;
g) chirurgia oncologica;
h) oncologia clinica;
i) chirurgia speciale oncologica.

Art. 931. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:
fisiopatologia generale;
informatica;
medicina legale;
chirurgia sperimentale e microchirurgia.

b) Diagnostica strumentale e di laboratorio:
patologia clinica;
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale.

c) Tecnica operatoria:
anatomia chirurgica;
tecniche operatorie;
chirurgia endoscopica.

d) Fisiopatologia speciale:
anestesia e rianimazione;
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia pediatrica;
chirurgia d'urgenza;
chirurgia oncologica;
chirurgia geriatrica.

f) Oncologia:
oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica.

g) Chirurgia oncologica;
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

h) Oncologia clinica:
chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore.

i) Chirurgia speciale oncologica:
ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Art. 932. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

propedeutica generale (ore 100):
fisiopatologia gnerale;
informatica;
chirurgia sperimentale e microchirurgia;

diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 50):
patologia clinica;

tecnica operatoria (ore 100):
anatomia chirurgica;

fisiopatologia speciale (ore 50):
anestesia e rianimazione;

chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale.

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica;
semeiotica strumentale;

tecnica operatoria (ore 100);
anatomia chirurgica;

fisiopatologia speciale (ore 100):
trattamento pre e post-operatorio;
fisiopatologia chirurgica;

chirurgia generale (ore 100):
chirurgia generale;

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 100):
anatomia patologica;
radiologia;
semeiotica strumentale;

tecnica operatoria (ore 100):
tecniche operatorie;

chirurgia generale (ore 150):
chirurgia generale;

chirurgia speciale (ore 50):
endocrinochirurgia.

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

oncologia (ore 150):
oncologia;
immunologia;
epidemiologia dei tumori;
anatomia patologica e diagnostica istopatologica;

chirurgia oncologica (ore 250):
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato respiratorio e mediastino);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (apparato urinario e genitale maschile);
tecniche chirurgiche speciali in oncologia (trattamento chemioterapico distrettuale).

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

chirurgia oncologica (ore 100):
chirurgia oncologica;
tecniche chirurgiche in oncologia;

oncologia clinica (ore 120):
chemioterapia antiblastica;
oncologia clinica;
radioterapia oncologica;
anestesia e rianimazione, terapia del dolore;

chirurgia speciale oncologica (ore 180):
ginecologia oncologica;
chirurgia maxillo-facciale e stomatologia;
otorinolaringoiatria;
endocrinochirurgia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.
Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 933. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/servizi/ambulatori/ laboratori della seconda divisione di chirurgia della seconda facoltà di medicina e delle divisioni di chirurgia e della sezione di chirurgia toracica dell'istituto per lo studio e la cura dei tumori di Napoli (Fondazione Pascale).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1989
Registro n. 34 Istruzione, foglio n. 112

89A3729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Budoni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Budoni (Nuoro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Budoni (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Franca Cocco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1989

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Budoni (Nuoro) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il suddetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, il comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali, con provvedimento n. 15144 dell'11 aprile 1989, invitava quel civico consesso a provvedere al citato adempimento entro il termine del 22 aprile 1989.

Scaduto infruttuosamente anche tale termine, l'organo di controllo, con atto n. 17299/18046 del 9 maggio 1989, notificato a tutti i consiglieri, disponeva una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale affinché provvedesse all'approvazione del suddetto strumento contabile, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Le sedute, fissate per i giorni 18 e 20 maggio 1989, risultavano ancora una volta infruttuose.

Conseguentemente, il comitato circoscrizionale di controllo, con ordinanza n. 22016 del 30 maggio 1989, nominava un commissario *ad acta* che, con delibera n. 37 del 9 giugno 1989, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio 1989.

Il prefetto di Nuoro ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il sopracitato consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Budoni (Nuoro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Franca Cocco.

Roma, addì 24 luglio 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A3786

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 18 luglio 1989, n. 297.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio estero;

Visto il trattamento istitutivo della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148, concernente l'approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 288/82 del Consiglio del 5 febbraio 1982 relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 17 marzo 1989;

Ritenuta l'opportunità di liberalizzare le importazioni di taluni prodotti originari dal Giappone (zona C) e dai Paesi terzi (zona A 3);

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 36/89 dell'8 giugno 1989;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) di tutti i prodotti di cui all'unito elenco (allegato 1). Le importazioni dei prodotti di cui alle V.D. 5001.0000: Bozzoli di bachi da seta; 5002.0000: Seta greggia (non torta) e 5006.00: Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto, sono liberalizzate anche dai Paesi terzi (zona A 3).

2. L'allegato 2 al decreto ministeriale del 24 dicembre 1987, n. 589, concernente il regime d'importazione, è modificato con la cancellazione del simbolo A (che indica la necessità di autorizzazione ministeriale particolare), apposto, in corrispondenza della zona C, per i prodotti e le posizioni della nomenclatura armonizzata, indicati all'allegato al presente regolamento, nonché con la cancellazione del simbolo A, in corrispondenza anche della zona A 3, per i prodotti di cui alle voci doganali 5001.0000, 5002.0000 e 5006.00.

3. Non saranno ripartiti i contingenti dei prodotti contemplati al decreto ministeriale dell'11 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 13 dicembre 1988, liberalizzati con il presente regolamento.

Art. 2.

A partire, rispettivamente, dal 1° gennaio 1990, 1991 e 1992 sono altresì liberalizzate le importazioni dal Giappone (zona C) dei prodotti di cui agli elenchi 2, 3 e 4 allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 18 luglio 1989

Il Ministro del commercio con l'estero
RUGGIERO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 43

ALLEGATO 1

N. C.	Descrizione
1604 - 1310 2050 1410 2070	Preparazioni e conserve di pesci, caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce: sardine e tonni; altre preparazioni e conserve di sardine e tonni.
5001 - 0000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura.
5002 - 0000	Seta greggia (non torta).
5006 - 00	Filati di seta o di cascami di seta condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze).
5801 - 90	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti della voce 5806: di altre materie tessili.
5803 - 9010	Tessuti a punto di garza, diversi dai manufatti della voce 5806: di seta o di cascami di seta.
5807 - 9010	Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati: di feltro o di stoffe non tessute di lino, seta e canapa.

N. C.	Descrizione
6101 - 9010 9090	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili, a maglia, per uomo-ragazzo, esclusi i manufatti della voce 6103: di lino, seta e canapa.
6102 - 9010 9090	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili, a maglia, per donna-ragazza, esclusi i manufatti della voce 6104: di lino, seta e canapa.
6103 - 1900 2900 3900 4910 4999	Vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni, tute con bretelle, ecc., a maglia per uomo o ragazzo: di lino, seta e canapa.
6104 - 1900 2900 3900 4900 5900 6910 6999	Abiti a giacca, insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, ecc., a maglia per donna o ragazza: di lino, seta e canapa.
6106 - 9030 9050 9090	Camicette, bluse e bluse-camicette a maglia per donna o ragazza: di di seta o di cascami di seta, di lino o di ramiè, di canapa.
6107 - 9900	Slip, mutande, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo: altri: di lino, seta e canapa.
6108 - 9990	Sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza: altri: di lino, seta e canapa.
6110 - 9010 9090	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, compresi le magliette a collo alto, a maglia: di lino, seta e canapa.
6111 - 9000	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, per bambini piccoli (bebes): di lino, seta e canapa.
6112 - 2000	Tute sportive, combinazioni da sci tipo tuta, ecc. a maglia: combinazioni da sci tipo tuta ed insiemi da sci di lino, seta e canapa.
6113 - 0090	Indumenti confezionati con stoffa a maglia delle voci 5903, 5906, 5907: altri: di lino, seta e canapa.
6114 - 9000	Altri indumenti a maglia: di lino, seta e canapa.
6117	Altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia; parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia: di lino, seta e canapa.
6202 - 1000 9900	Cappotti, giacconi, mantelli, giacche a vento, giubbotti e simili per donna o ragazza esclusi i manufatti della voce 6204: di lino, seta e canapa.
6204 - 1990 2990 3990 4910 4990 5990 6990	Abiti a giacca, insiemi, giacche, abiti interi, gonne, ecc., per donna o ragazza: di lino, seta e canapa.
6206 - 1000 9010 9090	Camicette, bluse, bluse-camicette, per donna o ragazza: di seta o di cascami di seta, di lino o di ramiè e di canapa.
6209 - 9000	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebes): di lino, seta e canapa.
6210 - 3000	Indumenti confezionati con prodotti delle voci 5602, 5603, 5903, 5906 e 5907: altri indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202 11 a 6202 19: di lino, seta e canapa.
6211 - 1200	Tute sportive, combinazioni da sci tipo tute, ecc.: costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza di lino, seta e canapa;
2000	combinazioni da sci tipo tute ed insiemi da sci di lino, seta e canapa;
4900	altri indumenti per donna o ragazza di lino, seta e canapa.
6213 - 1000 9000	Fazzoletti da naso e da taschino: di seta o di cascami di seta, di lino e canapa.
6301 - 9010	Coperte: altre a maglia di lino, seta e canapa.
6305 - 9000	Sacchi e sacchetti da imballaggio: di seta e canapa.
6307 - 9010	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti: altri: a maglia di lino, seta e canapa.
6308 - 0000	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto: di seta e canapa.
6302 - 1090 2910 2990 3910 3990 4000 5200 5900 9200 9900	Biancheria da letto, da tavola, da toletta e da cucina: di lino, seta e canapa.
6303 - 1900 9990	Tendine, tende e tendaggi per interni, ecc.: a maglia: di lino, seta e canapa; altri: di seta e canapa.
6304 - 1100 1930 1990 9900 9100	Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404: copriletti a maglia di lino, seta e canapa; altri di lino o ramiè, di seta e canapa: altri a maglia di lino, seta e canapa e non a maglia di seta e canapa.
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica anche su supporto.
6908	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto.
8211 - 1000 9190 9290	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama trinciante o dentata, ecc.: assortimenti, coltelli da tavola a lama fissa; altri coltelli a lama fissa.
8215 - 2010	Cucchiai, forchette, ecc.: altri assortimenti di acciaio inossidabile.
8407 - 21 29 31	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) tranne quelli per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
32	»
33	»
34	»
90	»

N. C.	Descrizione
8408 - 10 20 90	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel e semidiesel) - tranne quelli per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
8409 - 9100 9900	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 e 8408 - tranne quelli per autoveicoli, motocicli e ciclomotori.
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni.
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici.
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 e 8502.
8504 - 1099 2100 2210 2290 2300 3110 3131 3139 3190 3210 3231 3239 3290 3310 3390 3400 9011 9019	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici, ecc.: ballast per lampade e tubi a scarica; altri; trasformatori con dielettrico liquido di varia potenza; parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione: nuclei di ferrite ed altre.
8506	Pile e batterie di pile elettriche.
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione.
8545 - 1100 1990 9090	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, ecc.: dei tipi utilizzati per forni di grafite artificiale; altri: anodi.
9503	Altri giocattoli: modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie.

ALLEGATO 2

Liberalizzazioni dal 1° gennaio 1990

N. C.	Descrizione
69.11	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta di porcellana.
69.12.00	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta di ceramica, escluso porcellana.

ALLEGATO 3

Liberalizzazioni dal 1° gennaio 1991

N. C.	Descrizione
37.02	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate in rotoli di materie diverse da carta, cartone o tessili; pellicole fotografiche a sviluppo a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate.

ALLEGATO 4

Liberalizzazioni dal 1° gennaio 1992

N. C.	Descrizione
4011 4011.1000 4011.2000 4011.4000 4011.5000 4011.5090 4011.9100 4011.9900	Coperture nuove di gomma.
4012.1090 4012.2090 4012.9090	Coperture rigenerate o usate, di gomma; gomme battistrada amovibili per coperture e protettori (flaps) di gomma.
4013	Camere d'aria di gomma.

FERRO E ACCIAI NON LEGATI

N. C.	Descrizione
7204.5010	Cascami lingottati di acciai legati.
7206 7206.1000	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escluso il ferro della voce 7203.
7207 7207.1111 7207.1911 7207.2011 7207.2017 7207.2019 7207.2031 7207.2033 7207.2039 7207.2057 7207.2059 7207.2071 7207.2079 7207.2090	Semi prodotti di ferro o di acciai non legati (limitatamente ai prodotti contenenti in peso lo 0,6% o più di carbonio).
7208 7208.11 7208.12 7208.13 7208.14 7208.21 7208.22 7208.23 7208.24 7208.3100 7208.32 7208.33 7208.34 7208.35 7208.41 7208.42 7208.43 7208.44 7208.45 7208.90	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a caldo non placcati né rivestiti (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).

N. C.	Descrizione
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo non placcati né rivestiti (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7209.1100	
7209.1290	
7209.1390	
7209.1490	
7209.2100	
7209.2390	
7209.2491	
7209.2499	
7209.3100	
7209.3290	
7209.3390	
7209.3490	
7209.4100	
7209.4290	
7209.4390	
7209.4490	
7209.90	
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7210.11	
7210.1219	
7210.1290	
7210.20	
7210.31	
7210.39	
7210.41	
7210.49	
7210.50	
7210.60	
7210.7019	
7210.7090	
7210.90	
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7211.1000	
7211.12	
7211.19	
7211.2100	
7211.22	
7211.29	
7211.3010	
7211.3090	
7211.4910	
7211.4999	
7211.90	
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7212.1091	
7212.1093	
7212.1099	
7212.21	
7212.29	
7212.30	
7212.4091	
7212.4093	
7212.4099	
7212.5031	
7212.5039	
7212.5051	
7212.5059	
7212.5071	
7212.5073	
7212.5091	
7212.5093	
7212.5097	
7212.5099	
7212.60	
7213	Vergella o bordione di ferro e di acciai non legati (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7213.1000	
7212.2000	
7213.5000	
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione (limtatamente ai prodotti contenenti, in peso lo 0,6% o più di carbonio).
7214.1000	
7214.6000	
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7215.1000	
7215.4000	
7215.9010	
7215.9090	
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7216.1000	
7216.2100	
7216.2200	
7216.3100	
7216.3200	
7216.3300	
7216.40	
7216.50	
7216.60	
7216.90	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati (limitatamente ai prodotti contenenti, in peso, lo 0,6% o più di carbonio).
7217.11	
7217.3100	
7217.3200	
7217.3300	
7217.3900	

ACCIAI INOSSIDABILI

N. C.	Descrizione
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forniture primarie semiprodotti di acciai inossidabili.
7218.1000	
7218.90	
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm.
7220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili di larghezza inferiore a 600 mm.
7221.00	Vergella o bordione di acciai inossidabili.
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili.
7223.00	Fili di acciaio inossidabile.

ALTRI ACCIAI LEGATI - BARRE FORATE PER LA PERFORAZIONE DI ACCIAI LEGATI O NON LEGATI

N. C.	Descrizione
7224	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie semiprodotti di altri acciai legati.
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati di larghezza uguale o superiore a 600 mm.
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati di larghezza inferiore a 600 mm.
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati.
7228	Barre e profilati di altri acciai legati. Barre forate per la perforazione di acciai legati o non legati.
7229	Fili di altri acciai legati.
8482	Cuscinetti a rotolamento.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

Il regolamento CEE n. 288/82 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle comunità europee n. L 35 del 9 febbraio 1982.

89G0373

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 luglio 1989, n. 298.

Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218;

Sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, l'indennità da concedere deve essere calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Sentito il Consiglio di Stato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, a favore dei proprietari degli animali infetti o sospetti di infezione, o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri di cui al presente decreto.

2. Le indennità, pari al 100% del valore di mercato, per il periodo che decorre dal 4 giugno 1986 al 6 luglio 1988 sono corrisposte agli aventi diritto soltanto nei casi di abbattimento già registrati ai sensi dei decreti-legge n. 594 del 29 settembre 1986; n. 86 del 14 marzo 1987; n. 205 del 25 maggio 1987 e n. 303 del 27 luglio 1987.

3. Per quanto concerne gli equidi, l'indennità anzidetta viene calcolata sulla base del valore medio degli animali delle specie cavallina ed asinina, nonché degli ibridi mulo e bardotto, utilizzati per attività agricole, forestali, per il trasporto o per la produzione della carne.

Art. 2.

1. Per gli animali appartenenti alle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278;

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura.

Art. 3.

1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione:

a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio.

b) Per gli avicoli abbattuti dal rappresentante incaricato dall'Unione nazionale avicoltura competente per territorio.

c) Per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Art. 4.

1. Il rappresentante di ciascuna delle associazioni di categoria di cui all'art. 3 dovrà essere preventivamente invitato sia a presenziare che a controfirmare il relativo verbale; dell'eventuale rifiuto alla controfirma sarà fatta menzione nel verbale stesso.

Art. 5.

1. In assenza dei rilevamenti I.S.M.E.A. di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il valore di mercato degli animali abbattuti viene ricavato dal valore medio dei prezzi indicati per la stessa specie e categoria nei bollettini settimanali dei prezzi pubblicati anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento dalle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e riferiti ai mercati indicati negli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Per le categorie di animali che non risultino nei suddetti bollettini o in mancanza di bollettini camerali dei mercati di cui ai citati allegati, il valore di mercato è stabilito da un'apposita commissione nominata dalla regione competente per territorio e costituita: dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera

direttiva del servizio zootecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura, da un funzionario veterinario designato dall'assessore regionale alla sanità, da due rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori.

3. Espleta le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa dell'assessorato regionale alla sanità.

4. La commissione si riunisce validamente a maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. L'assessore regionale alla sanità notifica i deliberati della commissione ai sindaci dei comuni interessati, per il calcolo dell'ammontare complessivo dell'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

Art. 6.

1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute.

2. Dette indennità saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione:

a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali;

b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali;

c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218.

3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennità base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, è richiesto inoltre:

a) attestato rilasciato dall'associazione allevatori giuridicamente riconosciuta dal quale risulti che gli animali erano iscritti ai libri genealogici od ai registri anagrafici dei meticci riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, è richiesto, altresì:

a) attestato dell'unità sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformità alle ordinanze delle competenti autorità sanitarie.

5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennità base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovrà essere allegata anche:

a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti è un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalità del compratore;

b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantità e qualità delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonché specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto.

7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, viene stabilito, caso per caso, dall'apposita commissione di cui al precedente art. 5.

8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio.

Art. 7.

1. Il decreto interministeriale 8 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1969) ed il decreto interministeriale 27 aprile 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1983) sono abrogati.

Art. 8.

1. Gli allegati numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 45

ALLEGATO 1

SPECIE BOVINA

A) BOVINI DA LATTE: RAZZE FRISONA, PEZZATA ROSSA ITALIANA, BRUNA E LORO INCROCI.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Verona, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

B) BOVINI DA CARNE: RAZZA PIEMONTESE.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

C) BOVINI DA CARNE: RAZZE CHIANINA, MARCHIGIANA, ROMAGNOLA E LORO INCROCI.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Siena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali calcolato secondo i criteri sopraindicati.

D) BOVINI DA CARNE: RAZZE MAREMMANA, PODOLICA, SARDA, MODICANA, RELATIVI INCROCI, NONCHÉ POPOLAZIONI BOVINE AUTOCTONE E GRUPPI ETNICI A LIMITATA DIFFUSIONE DI CUI ALL'OMONIMO REGISTRO ANAGRAFICO A.I.A., ISTITUITO CON DECRETO MINISTERIALE 19 SETTEMBRE 1985.

Per le razze per le quali non siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 del presente decreto, ove manchi nei listini I.S.M.E.A. lo specifico dato relativo alla razza interessata, il valore medio di mercato viene determinato con riferimento alla media dei prezzi rilevati sulla piazza di Grosseto per i bovini di identica categoria appartenenti alla razza Maremmana.

E) BOVINI DA CARNE: RAZZE DI ORIGINE ITALIANA O ESTERA ED INCROCI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLE LETTERE *B, C,* E *D.*

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

F) BOVINI DA CARNE: VITELLI A CARNE BIANCA A PRESCINDERE DALLA RAZZA DI APPARTENENZA.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo,

Mantova e Vicenza, e riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi, pubblicati, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi medi, per la stessa specie e categoria, riportati negli ultimi bollettini settimanali dei prezzi pubblicati dalle camere di commercio di Cuneo, Mantova e Vicenza, purché non risalenti a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

ALLEGATO 2

SPECIE SUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali od ai registri anagrafici dei meticci, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali od ai registri anagrafici dei meticci calcolato secondo i criteri sopraindicati.

ALLEGATO 3

SPECIE OVINA E CAPRINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e sul mercato di Foggia, limitatamente all'Italia centrale, meridionale ed insulare e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente all'ordinanza di abbattimento, dalle relative camere di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato di Cuneo, limitatamente all'Italia settentrionale e di Foggia limitatamente all'Italia centrale, meridionale e insulare, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando del 50% il valore medio degli animali delle razze ovine da carne non iscritti ai libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati e dell'80% il valore medio degli animali delle razze ovine da latte e dei caprini non iscritti ai libri genealogici ufficiali sempre calcolato secondo i criteri sopraindicati.

ALLEGATO 4

SPECIE EQUINA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

ALLEGATO 5

SPECIE AVICOLA

A) SPECIE AVICOLA: GENERE GALLUS.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

B) SPECIE AVICOLA: TACCHINI.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

C) SPECIE AVICOLA: FARAONE.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

D) SPECIE AVICOLA: QUAGLIE.

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Forlì, purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

ALLEGATO 6

SPECIE CUNICOLA

Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

I) il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Cuneo, Forlì e Verona e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato.

II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio è ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Cuneo, Forlì e Verona purché non risalente a più di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento.

Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici ufficiali, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando dell'80% il valore medio degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali, calcolato secondo i criteri sopraindicati.

89G0374

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 agosto 1989.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993 per un importo di lire 5.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli.

L'importo di lire 5.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno di durata dei titoli.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

La richiesta di titoli del taglio da L. 1.000.000 è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5.000.000.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome del medesimo ente.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° settembre 1989 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 97,20 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 30 agosto 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° settembre 1989. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 1° settembre 1989 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° settembre 1993; esse avranno inizio il 1° settembre 1989 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1989
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 255

89A3860

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1989.

Soppressione della sezione doganale magazzini generali di Mestre, dipendente dalla dogana di Venezia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 con il quale è stata istituita la sezione doganale magazzini generali di Mestre, dipendente dalla dogana di Venezia;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 con il quale è stata revocata alla S.p.a. Veneta per l'esercizio di magazzini generali e spedizioni, l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale per deposito merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere tale sezione doganale;

Decreta:

Articolo unico

È soppressa la sezione doganale magazzini generali di Mestre dipendente dalla dogana di Venezia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3792

DECRETO 30 giugno 1989.

Soppressione della sezione doganale «Magazzini generali Secco», dipendente dalla dogana di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale ed in particolare l'art. 9;

Visto l'art. 1, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643 relativa alle agevolazioni dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1, legge 29 ottobre 1984, n. 734, con la quale è stato modificato l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

Considerata l'opportunità di sopprimere la sezione doganale «Magazzini generali Secco», sita in Palermo istituita con decreto ministeriale 18 dicembre 1972 - tabella *C*, dipendente dalla dogana di Palermo, per la sua prolungata inattività;

Decreta:

Articolo unico

La sezione doganale «Magazzini generali Secco» dipendente dalla dogana di Palermo è soppressa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3793

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 3 luglio 1989.

Impegno della somma di lire 182 miliardi, per il 1989, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziameto dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/1971;

Vista la legge di conversione 24 aprile 1989, n. 144, che all'art. 21, comma 4, autorizza per il 1989, la spesa di lire 182 miliardi da trasferire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per le finalità ex legge n. 93/1981 (sviluppo della montagna);

Visto, inoltre, il comma 5 del sopracitato art. 21, della legge n. 144/1989 che — in sostituzione del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 93/1981 — recita: «La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente»;

Vista la nota n. 4656 del 20 aprile 1989 dell'UNCEM con la quale si comunicano i dati demografici e di superficie montane delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, riferiti al 31 dicembre 1987;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della sopracitata disponibilità di lire 182 miliardi secondo i coefficienti determinati sulla base dei dati comunicati dall'UNCEM con la nota n. 4656;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 102633 del 25 gennaio 1989 registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1989, registro n. 4, foglio n. 319, con il quale viene disposta l'assegnazione al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, della somma di lire 182 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa;

Vista la legge di bilancio n. 542/1988 per l'esercizio 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 182.000.000.000 è impegnata, per il 1989, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge n. 93/1981, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regioni e province autonome	Quota spettante 1989 (*in migliaia di lire*)
Trento	2.593.500
Bolzano	2.930.200
Piemonte	13.862.940
Valle d'Aosta	2.973.880
Lombardia	16.920.540
Veneto	7.021.560
Friuli-Venezia Giulia	4.317.040
Liguria	5.725.720
Emilia-Romagna	8.175.440
Toscana	11.176.620
Umbria	8.748.740
Marche	6.157.060
Lazio	10.772.580
Abruzzo	9.387.560
Molise	4.297.020
Campania	11.354.980
Puglia	5.609.240
Basilicata	8.102.640
Calabria	13.211.380
Sicilia	10.710.700
Sardegna	17.950.660
Totale	182.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 182 miliardi, per il 1989, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità ex legge n. 93/1981, secondo le quote indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 49

89A3795

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 agosto 1989.

Proroga della gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile. (Ordinanza n. 1777/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-*octies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza 11 dicembre 1985, n. 644/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 20 dicembre 1985, concernente l'avvio delle procedure per l'esperimento di una gara di appalto, concorso per la costituzione del centro elaborazione dati e la gestione provvisoria del servizio di informatica presso il Dipartimento della protezione civile;

Vista la convenzione del 15 maggio 1987, n. 15, stipulata ai sensi della sopra citata ordinanza con il consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile, per la gestione provvisoria, fino al 15 maggio 1988, del servizio di informatica del Dipartimento della protezione civile;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1988, con il quale è stata autorizzata la proroga per un anno della gestione del servizio d'informatica affidata al consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile;

Vista la propria ordinanza del 19 maggio 1989, n. 1721/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1989, con la quale è stata disposta la proroga per tre mesi della stessa convenzione, in pendenza dell'esito della gara citata;

Vista la nota C.A.S.I./1086/B2.3, datata 3 agosto 1989, con la quale il centro applicazioni e studi informatici del Dipartimento della protezione civile rappresenta che perdurando la pendenza della gara si rende necessario il proseguimento dell'attuale gestione del servizio d'informatica;

Vista la nota del Provveditorato generale dello Stato del 30 giugno 1989, n. 50806, con la quale si concorda sulla congruità della spesa e si autorizza detta proroga per un periodo massimo di dodici mesi;

Ritenendo tuttavia che, in attesa degli enti definitivi della predetta gara di appalto-concorso, sia opportuno contenere tale proroga in soli tre mesi;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare la continuità di un servizio indispensabile quale supporto delle funzioni attribuite al Dipartimento della protezione civile;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore proroga per tre mesi della gestione del servizio di informatica affidata al consorzio Italeco-Fiat Engineering per la protezione civile, quale già regolata dalla convenzione del 15 maggio 1987, n. 15, già prorogata fino al 15 agosto 1989, a partire dal giorno 16 agosto 1989.

Art. 2.

Gli oneri derivanti per la gestione provvisoria del servizio di informatica del Dipartimento della protezione civile, per un ulteriore periodo di tre mesi a partire dal 16 agosto 1989, valutati in L. 452.200.000, di cui L. 72.200.000 per IVA, sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A3771

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 5 maggio 1989, n. 164 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 1989), **coordinato con la legge di conversione 7 luglio 1989, n. 247** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1989), **recante: «Misure urgenti per fronteggiare lo stato di crisi delle aziende e delle imprese operanti nei porti».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Entro il 30 giugno 1989, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della marina mercantile, può essere concessa, per la durata massima di *otto* mesi, una indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti delle imprese, delle aziende e delle ditte di cui all'articolo 9, comma 10-*bis*, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 (*a*), le quali versino in stato di grave crisi, determinato dalla contrazione dei traffici marittimi, e che ne facciano domanda al Ministero della marina mercantile entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per ogni singola impresa, azienda o ditta è determinato, con il decreto di cui al comma 1, il numero delle indennità concedibili, che non può essere complessivamente superiore a *350*.

3. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115 (*b*), e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (*c*).

3-bis. Fermo restando l'importo di lire 34 miliardi di cui al comma 4, le somme non impiegate per la concessione delle indennità di cui al comma 1 sono utilizzate per incrementare lo stanziamento dell'apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile a norma dell'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160 (d).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 34 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (*e*). *La somma di lire 34 miliardi è pertanto iscritta nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

(*a*) Il comma 10-*bis* dell'art. 9 del D.L. n. 873/1986 (Misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali), aggiunto dalla legge di conversione, prevede che: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al presente articolo si possono applicare, previa intesa con il datore di lavoro, anche ai dipendenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, delle aziende industriali, magazzini generali e silos, delle aziende di rimorchio marittimo in concessione nonché delle imprese private di sbarco e di imbarco e delle ditte svolgenti le attività di agenzia marittima, di casa di spedizione, di provveditoria e approvvigionamento marittimo. Per le finalità di cui al presente comma, le predette aziende, imprese e ditte possono predisporre appositi programmi. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico delle predette aziende, imprese e ditte».

(*b*) La legge n. 1115/1968 reca: «Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati».

(*c*) Si riporta il testo dei commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale):

«1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, n. 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti.

(Omissis).

3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze».

(*d*) Il testo dell'art. 9, comma 8, del D.L. n. 77/1989 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) è il seguente: «8. Il personale marittimo e amministrativo — distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai — eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, *nonché per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle stesse)*. Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il *medesimo decreto* sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. *Il pensionamento anticipato del personale eccedente comporta la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.* Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stesso stato di previsione, per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quarant'anni di contribuzione previdenziale».

(*e*) Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «È autorizzata la concessione di un contributo alla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

Art. 1-*bis*.

1. *Il limite di 1.000 unità stabilito per l'anno 1989 dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1989, n. 85 (a), è elevato, per lo stesso anno, a 1.350 unità, fermo restando l'onere di spesa valutato in lire 20 miliardi.*

(*a*) Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 4/1989 (Misure urgenti in tema di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti) è il seguente: «1. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche dei porti alle effettive necessità dei traffici marittimi, in favore del personale degli enti e delle aziende portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, dei lavoratori delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, nonché dei dipendenti del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e dei controllori merci del porto di Venezia, il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 8 del D.L. 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26 è differito al 31 dicembre 1990, nel limite di mille unità per ciascun anno. Il relativo onere, valutato in lire 20 miliardi annui, fa carico alle disponibilità residue del capitolo 4548 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 del citato decreto-legge».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

89A3797

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla nomina dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1986

Si dà notizia che nella edizione della *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 di oggi 25 agosto 1989 è pubblicato l'elenco nominativo dei revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1986.

89A3924

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità datati 2 maggio 1989 e 1° giugno 1989 sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Accuprin - Parke Davis:			
28 cpr 5 mg	B	19.485	027217013
28 cpr 10 mg	B	35.300	027217025
14 cpr 20 mg	B	34.745	027217037
Acequin - Recordati:			
28 cpr 5 mg	B	19.485	027230010
28 cpr 10 mg	B	35.300	027230022
14 cpr 20 mg	B	34.745	027230034
Asacol - Giuliani:			
«clismi» 10 clismi est 2 g	RB	37.345	026416091
«clismi pronti» 7 clismi 2 g 50 ml	RB	29.590	026416141
«clismi pronti» 7 clismi 4 g 100 ml	RB	54.715	026416154
«supposte» 20 supp 500 mg	RB	22.345	026416139
Asalex - Chiesi:			
20 supp 400 mg	RB	19.385	027122023
7 clismi pronti 2 g 60 ml	RB	30.560	027122062
7 clismi pronti 4 g 60 ml	RB	55.015	027122098
Biozol - Bioindustria:			
7 cps 50 mg	B	53.195	027269012
2 cps 150 mg	B	45.260	027269024
Perfus 1 ml 100 mg/50 ml	B	22.050	027269036
Cardura - Pfizer:			
30 cpr divis 2 mg	B	34.595	026821013
20 cpr 4 mg	B	44.555	026821025
Cicladol L - Master Pharma:			
im 6 f liof 20 mg + 6 f solv	B	8.045	027371020
Cisplatino Iketon - Iketon:			
iv 1 fl 10 mg 20 ml	A	15.830	026543013
Claversal - SKF:			
50 cpr 500 mg	RB	47.395	027308016
7 clismi pronti 2 g 30 ml	RB	29.120	027308042
7 clismi pronti 4 g 60 ml	RB	53.640	027308055
20 supp 500 mg	RB	22.275	027308067
Diflucan - Pfizer:			
7 cps 50 mg	B	53.195	027267018
2 cps 150 mg	B	45.260	027267020
1 fl 100 mg 50 ml	B	22.050	027267032
Endotelon - Midy:			
30 conf 50 mg	B	14.165	026606018
Longastatina - Italfarmaco:			
iv sottoc 5 f 0,05 mg 1 ml	SB	115.380	027104013
iv sottoc 5 f 0,1 mg 1 ml	SB	223.020	027104025
iv sottoc 3 f 0,5 mg 1 ml	SB	652.170	027104037
iv sottoc 1 fl multid 1 mg 5 ml	SB	421.075	027104049
Mod - Irbi:			
Grat 30 bustine 10 mg/3 g	B	9.460	025832078
Monocinque - Lusofarmaco:			
«Retard» 30 cps retard	SA	29.125	025623048
Nicarpin - San Carlo:			
«Retard» 30 cps 40 mg	B	24.530	026020038
Nirox - Dr. Medici:			
Crema 50 g 1%	B	12.970	025604051
Normothen - Italchimici:			
30 cpr divis. 2 mg	B	34.595	026818017
20 cpr 4 mg	B	44.555	026818029
Paraplatin - Bristol Sud:			
iv 1 fl liof 50 mg	A	97.985	026706010
iv 1 fl liof 150 mg	A	280.190	026706022
Peflacin - Rhone Pulenc:			
2 cpr 400 mg	SB	21.380	025934035
Peflox - Prod. Formenti:			
2 cpr 400 mg	SB	21.380	025939036
Perfusin - Chiesi:			
6 f 100 mg 2 ml	B	8.560	025881032
30 conf 100 mg	B	23.270	025881057
P.P.S. 5% M.F. - Immuno:			
1 fl 50 ml + set infus	RB	16.220	027237015
1 fl 100 ml + set infus	RB	29.645	027237027
1 fl 250 ml + set infus	RB	68.455	027237039
Quinazil - Lusofarmaco:			
«5» 28 cpr 5 mg	B	19.485	027225010
28 cpr 10 mg	B	35.300	027225022
14 cpr 20 mg	B	34.745	027225034
Salazopyrin en - Pharmacia:			
100 cpr gastroprot 500 mg	B	21.175	012048031
Salisofar - Sofar:			
grat x clismi 20 buste g 1,5	RB	49.985	026925014
60 cpr filmate 400 mg	RB	40.830	026925026
Samilstin - Samil:			
iv sottoc 5 f 0,05 mg 1 ml	SB	115.380	027284052
iv sottoc 5 f 0,1 mg 1 ml	SB	223.020	027284064
iv sottoc 3 f 0,5 mg 1 ml	SB	652.170	027284076
iv sottoc 1 fl multid ml 5 (mg 0,2/ml)	SB	421.075	027284088
Sandostatina - Sandoz:			
iv sottoc 5 f 0,05 mg 1 ml	SB	115.380	027083017
iv sottoc 5 f 0,1 mg 1 ml	SB	223.020	027083029
iv sottoc 3 f 0,5 mg 1 ml	SB	652.170	027083031
iv sottoc 1 fl multid ml 5 (mg 0,2/ml)	SB	421.075	027083043
Tenormin Fiale - Ici Italia:			
iv 10 f 10 ml 5 mg	B	5.405	024016026
Teoplus - Prod. Formenti:			
30 cpr 300 mg	B	6.725	026902015
Transfert - Piam:			
os 10 fl monod g 1	SB	18.720	026950016
im iv 5 f 5 ml g 1	SB	13.205	026950028

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Travisco - Master Pharma:			
iv 6 f 100 mg 2 ml	B	8.560	027347032
30 conf 100 mg	B	23.270	027347057
Ubifactor - San Carlo:			
os 10 fl 50 mg	SB	29.680	026084057
Ubivis - Agips:			
14 conf 50 mg	SB	35.585	025905023
os 10 fl 50 mg	SB	30.010	025905035

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 1989:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Daverium - Poli:			
os gocce 30 ml 6 mg/ml	B	30.130	027123013
30 cps 5 mg	B	27.025	027123025
30 cpr 10 mg	RB	47.400	027123037
20 cpr 20 mg	RB	61.110	027123049
Elazor - Sigma Tau:			
7 cps 50 mg	B	53.195	027268010
2 cps 150 mg	B	45.260	027268022
i.v. 1 fl 100 mg 50 ml	B	22.050	027268034
Etaxene - Wharton:			
i.v. 1 fl liof 250 mcg + f solv 2 ml	RB	27.230	027102019
Ikestatina - Iketon:			
«250» i.v. 1 fl liof 250 mcg + f solv 2 ml	RB	27.640	027013010
Mirised - Torre:			
os gocce 30 ml 6 mg/ml	B	30.130	027201019
30 cps 5 mg	B	27.025	027201021
30 cpr 10 mg	RB	47.400	027201033
20 cpr 20 mg	RB	61.110	027201045
Targosid - Lepetit:			
im i.v. 1 f liof 200 mg + 1 f solv 3 ml	SB	75.780	026458012
Viruxan - Sigma Tau:			
12 ovuli vag 1500 mg	B	20.935	024055170

Con decreto ministeriale 4 luglio 1989 la specialità medicinale *Algicortis*, nella confezione pomata g 15 della ditta Vaillant di Milano, è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemente il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 la specialità medicinale *Pectamol*, nelle confezioni sciroppo 180 g e 20 capsule 40 mg, della ditta Malesci di Firenze è stata collocata nella classe *c)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (farmaci di automedicazione).

Conseguentemete il farmaco predetto non è più erogabile con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al pecedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Afos - Salus Researches 12 cpr 1 g (cod. 024502039)	*Afos* - Salus researches (D.M. 20-7-89) 12 cpr orosolubili 1 g (cod. Immutato)

Le confezioni prodotte prima del 20 luglio 1989, data del decreto ministeriale che ha autorizzato la modifica, sono esitabili fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Astrocolin - Sandoz im 3 f mg 1000 (cod. 025936016) 14 cps mg 400 (cod. 025936028	*Brezal* - Sandoz (D.M. 8-7-89) im 3 f mg 1000 (cod. 025936030) 14 cps mg 400 (cod. 025936042)
Ateroid Gel - Crinos 30 g (cod. 014854018)	*Erevan Gel* - Farmasister (D.M. 4-7-89) 30 g (cod. 026275026)
Attentil - Ravizza 20 bustine granul 200 mg (cod. 024393023) 20 bustine granul 300 mg (cod. 024393035)	*Attentil* - Ravizza (D.M. 4-7-89) 20 bustine granul 183 mg (cod. 024393047) 20 bustine granul 274 mg (cod. 024393050)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Canesten - Sigurtà	*Canesten* - Bayropharm (D.M. 4-7-89)
Carzem - Baldacci	*Carzem* - Rottapharm (D.M. 22-7-89)
Eritrocina - Abbott 12 cpr 500 mg (cod. 007893086)	*Eritrocina* - Abbott (D.M. 22-7-89) 12 cpr 600 mg (cod. 007893199

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 marzo 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Gyno Canesten - Sigurtà	*Gyno Canesten* - Bayropharm (D.M. 4-7-89)
Isairon - Bioindustria BB 24 cps 150 mg (cod. 023584028)	*Isairon* - Bioindustria (D.M. 4-7-89) BB os 24 bustine 150 mg (cod. 023584030)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1989 mentre la confezione nella nuova forma farmaceutica è esitabile dal 19 luglio 1989.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Kadiur - S.p.A.	*Kadiur* - Boots Italia (D.M. 22-7-89)
Kanrenol - S.p.A.	*Kanrenol* - Boots Italia (D.M. 22-7-89)
Loftyl - Abbott 10 f 5 ml (cod. 024582049)	*Loftyl* - Abbott (D.M. 20-7-89) 10 f 5 ml (cod. 024582138)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 marzo 1990.

Longatren - Sigurtà	*Longatren* - Bayropharm (D.M. 4-7-89)
Opeden - Formenti	*Flaminase* - Formenti (D.M. 21-7-89)
20 cpr mg 30 (cod. 026420012)	20 cpr mg 30 (cod. 026420048)
ped fl gran g 45 (cod. 026420036)	ped fl gran g 45 (cod. 026420063)
Plander - Pierrel Hosp	*Plander* - Pierrel Ospedali (D.M. 20-7-89)
Plander R - Pierrel Hosp	*Plander R* - Pierrel Ospedali (D.M. 20-7-89)
Prefolic - Bioresearch	*Prefolic* - Bioresearch (D.M. 20-7-89)
30 cps 15 mg (cod. 024703062)	«15» 30 cpr gastrores 15 mg (cod. 024703086)

La confezione, nella forma farmaceutica precedentemente autorizzata, è esitabile fino al 31 dicembre 1989.

Principen - Squibb	*Principen* - Squibb (D.M. 8-7-89)
im fl pv 1 g + f solv (cod. 021152032)	im iv 1 fl 1 g + f solv 2,5 ml (cod 021152057)
im iv 1 fl 500 mg + f (cod. 021152020)	im iv 1 fl 500 mg + f solv 2,5 ml (cod. 021152044)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

Skinfix - Gentili	*Condress* - Gentili (D.M. 22-7-89)
3 tavolette 250 mg (cm 5 × 5) (cod. 026010013)	3 tavolette 250 mg (cm 5 × 5) (cod. 026010049)
Tebloc - Dukron Ital.	*Tebloc* - LA.FA.RE. (D.M. 8-7-89)
VIT e VCA - Bergamon	*VIT e VCA* - Bergamon (D.M. 4-7-89)
15 conf 100 mg B 2.730 (cod. 001790017)	15 gelucaps. 100 mg B 2.445 (cod. 001790056)
15 conf 30 mg B 2.635 (cod. 001790029)	15 gelucaps. 30 mg B 2.355 (cod. 001790043)

Le confezioni con il vecchio codice sono esitabili fino al 31 dicembre 1989.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1989 le specialità medicinali a nome della ditta Sigurtà sono registrate a nome della ditta Bayropharm.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1989 le specialità medicinali a nome della ditta Selvi 3M e della ditta Lirca Synthelabo sono registrate a nome della ditta L.I.R.C.A. Synthelabo.

89A3782

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti e filiali vendita nazionali in None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Carrozzeria Bertone*, con sede in Torino e stabilimenti di Grugliasco (Torino) e Mappano (Torino):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 13 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Dilam*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: dal 25 luglio 1988 al 22 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 gennaio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Dilam*, con sede in Bra (Cuneo) e stabilimento di Bra (Cuneo):

periodo: ultima proroga dal 23 gennaio 1989 al 27 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 gennaio 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Ramella*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 24 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 1° settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Nuova S.I.I.E.*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 17 ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 22 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Soc. Carle & Montanari*, con sede in Milano e stabilimento di Ovada (Alessandria):

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Imos Italia* dal 1° gennaio 1989 *Imos Italia S.r.l.*, con sede in Torino e stabilimenti limitatamente alle unità di Casellette (Torino) e Chiusa S. Michele (Torino):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 22 giugno 1987;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Invet*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimento di Moncalieri (Torino):

periodo: dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 15 ottobre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 15 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Marina Confezioni*, con sede in Casalvolone (Novara) e stabilimento di Casalvolone (Novara):

periodo: dal 20 marzo 1989 al 17 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Ceat pneumatici*, con sede in Torino e stabilimenti di filiali di vendita nazionali, Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Gazzola*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 31 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Paramatti Vernici*, con sede in Greggio (Vercelli) e stabilimento di Greggio (Vercelli):

periodo: dal 18 aprile 1988 al 16 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 21 ottobre 1986 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 21 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. I.P.E. - Nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 30 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 4 febbraio 1987 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 7 giugno 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Ceat Cavi Industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Ascoli Piceno, Settimo Torinese (Torino) e uffici vendita nazionali:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Pianelli & Traversa industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Milano e Rivoli (Torino):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Industria Mobili A. Banchieri*, con sede in Tortona (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 2 novembre 1987 - CIPI 28 maggio 1987;
primo decreto ministeriale 1° ottobre 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Manganelli*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Sezzadio (Alessandria):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989: dal 25 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Riber*, con sede in Torino e stabilimento di Beinasco (Torino):

periodo: ultima proroga dal 27 febbraio 1989 al 22 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 22 aprile 1986 - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 24 gennaio 1986: dal 2 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. ICAV*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 26 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 28 marzo 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. ICAV*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino):

periodo: ultima proroga dal 27 marzo 1989 al 28 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 28 marzo 1986 - CIPI 14 ottobre 1986;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986: dal 28 marzo 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Cantina S. Maria del Piano di Bovone G. e C.*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Neive (Cuneo):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 27 maggio 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 27 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Confer*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 novembre 1986 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987: dal 27 novembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *Soc. Risso Saracco*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 27 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 3 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Giuseppe Ratti industria ottica*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cogolo Torino*, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento di San Mauro Torinese (Torino):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Statica*, con sede in Strevi (Alessandria) e stabilimento di Strevi (Alessandria):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 20 febbraio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.r.l. Statica*, con sede in Strevi (Alessandria) e stabilimento di Strevi (Alessandria):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 20 febbraio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *Stampotecnica*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dal 12 dicembre 1988 all'11 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dall'11 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Levis*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Pertengo (Vercelli):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 24 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Levis*, con sede in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento di Pertengo (Vercelli):

periodo: dal 25 novembre 1988 al 19 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Guarnizioni*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 16 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79 - Fallimento del 18 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem Agricoltura*, con sede in Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia) e stabilimento di Manfredonia Monte S. Angelo (Foggia):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuovo Pastificio S. Antonio Biagio Lecce*, con sede in Carolei (Cosenza) e stabilimento di Carolei (Cosenza):

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dall'11 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maglificio Santacaterina*, con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari) e stabilimento di Acquaviva delle Fonti (Bari):

periodo: dal 24 ottobre 1988 al 23 aprile 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 dicembre 1986: dal 28 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Lewis Tricot*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimenti di Bastia Umbra (Perugia):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Ditta Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia):

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 27 marzo 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Manifattura Mondial*, con sede in Civitella del Tronto (Teramo) e stabilimento di Civitella del Tronto (Teramo):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 18 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no; concordato preventivo.

7) *Ditta O.ME.SA. - Officine meccaniche Sargentini*, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 22 agosto 1988 al 30 settembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Jonicagrumi*, con sede in Caulonia Marina (Reggio Calabria) e stabilimento di Caulonia Marina (Reggio Calabria):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 13 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento del 17 febbraio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 29 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 13 aprile 1987 al 24 maggio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Lopez*, con sede in Sibari (Cosenza) e stabilimento di Sibari (Cosenza):

periodo: dal 25 maggio 1987 al 25 ottobre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 25 maggio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Faraone 2*, con sede in Tortoreto (Teramo) e stabilimento di Tortoreto (Teramo):

periodo: dall'11 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 9 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Samo*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 28 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 25 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. ICAPPEF*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. ICAPPEF*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 5 settembre 1988 al 5 marzo 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. ICAPPEF*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 settembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dall'11 settembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Silver*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 10 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 10 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Antonio De Rocco industria calzature*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo: dal 5 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 giugno 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989: dal 7 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta CA.RI.MA.V. Calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 23 ottobre 1988 al 22 aprile 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Arturo Junghans*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Tecnam*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: no.

21) *S.p.a. Officine meccaniche Nardelli & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 31 ottobre 1988 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° maggio 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Fabbrica di Perfosfati*, con sede in Roma e stabilimento di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 19 dicembre 1988 al 18 giugno 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore di duecentodieci dipendenti su un organico di duecentottantadue unità occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dal 12 marzo 1989 al 12 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 in favore di novantanove dipendenti dalla ditta Lamprom S.p.a. di Codroipo (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 e 30 ore settimanali per settantanove dipendenti e da 40 ore a 20 ore settimanali per venti dipendenti, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 aprile 1989 al 6 aprile 1990.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 è stata disposta l'ammissione a decorrere dal 20 luglio 1987 del beneficio di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 di un numero annuo massimo di quarantacinque dipendenti, di cui venti per la società Italtel Sit S.p.a., dieci per la Italtel Telematica S.p.a. e quindici per la Italtel Tecnoelettronica S.p.a., trasferiti — anche con passaggio diretto tra le predette società — da una unità o reparti aziendali non in solidarietà e quindi a normale orario contrattuale ad unità a reparti in cui si applica la riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore settimanali come da contratti collettivi aziendali intervenuti.

La corresponsione del trattamento di integrazione salariale viene disposta a decorrere dalla data di messa in solidarietà dei predetti dipendenti e fino alle scadenze rispettivamente indicate nei decreti ministeriali, che individuano le aree di solidarietà delle società:

1) Italtel Sit S.p.a.;
2) Italtel Telematica S.p.a.;
3) Italtel Tecnoelettronica S.p.a.

Comunque l'integrazione salariale in questione non potrà superare, per ciascun lavoratore interessato al presente provvedimento, un periodo superiore a complessivi 24 mesi di intervento.

E' ammesso altresì il mentenimento del regime di orario ridotto e del relativo beneficio sopra citato in favore dei lavoratori già in solidarietà per i quali si renda necessario il trasferimento tra le diverse aree in solidarietà anche con passaggio diretto da una ad un'altra delle società in questione.

Le predette società sono tenute a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco nominativo dei dipendenti trasferiti in solidarietà e beneficiari del trattamento in questione.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E. Marelli & C. Holding, sede di Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) è prolungata al 21 maggio 1989.

Si applica all'azienda di cui trattasi la disposizione prevista dall'art. 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dallaS.p.a. E. Marelli Elettromeccanica Generale, sede di Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) è prolungata al 21 maggio 1989.

Si applica all'azienda di cui trattasi la disposizione prevista dall'art. 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aermarelli, sede di Milano, unità di Sesto S. Giovanni (Milano) è prolungata al 21 maggio 1989.

Si applica all'azienda di cui trattasi la disposizione prevista dall'art. 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gondrand S.N.T., unità nazionali, è prolungata all'8 agosto 1989.

Si applica all'azienda di cui trattasi la disposizione prevista dall'art. 8-*bis* della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel settore tessile del comune di Verbania Intra (Novara) è prolungata al 6 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1989 è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel settore cartario dei comuni di Crusinallo (Novara) e Verbania Intra (Novara) è prolungata al 6 novembre 1988.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 in favore di trecentoquarantatre dipendenti dalla S.p.a. Case di Cura Riunite con sede in Trani (Bari) e unità di Bari e Bisceglie per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro come sopra specificato, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 marzo 1989 al 18 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 in favore di complessivi centocinquantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kent-Tieghi occupati presso lo stabilimento di Lenno (Como) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32,5 ore medie settimanali per centoquattro operai e da 40 a 30 ore settimanali per cinquantatre impiegati, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 6 marzo 1989 al 4 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 in favore di diciotto dipendenti dalla S.p.a. Focchi Giuseppe, con sede in Rimini (Forlì), occupati presso lo stabilimento di Rimini (Forlì) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 10 ore settimanali, per dieci operai e un intermedio; e da 40 a 20 ore settimanali per due operai e cinque impiegati, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 maggio 1988 al 7 maggio 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 in favore di settantasette lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viana Manifattura Filati S.a.s. di G. & G. Viana & C., con sede in Cossato (Vercelli) occupati presso lo stabilimento di Carisio (Vercelli) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 17 aprile 1989 al 15 ottobre 1989.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1989 in favore di ottanta lavoratori operai dipendenti dalla S.p.a. Bassetti, con sede legale in Milano, occupati presso lo stabilimento di Vimercate (Milano), reparto confezioni, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 dal 30 gennaio 1989 al 28 gennaio 1990.

89A3719

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5430/89 del 19 maggio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba-Geigy la donazione consistente in L. 16.000.000 da destinare all'istituto di patologia medica e farmacologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5431/89 del 22 maggio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba-Geigy la donazione consistente in L. 16.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5604/89 del 31 maggio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'E.N.E.L. la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5605/89 del 31 maggio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Elsa Quirigotti ved. Failla la donazione consistente in una collezione di insetti coleotteri composta di 20.000 esemplari per un valore di L. 15.000.000 da destinare al museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5606/89 del 31 maggio 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Giovanni Klaus Koenig la donazione consistente in 3.000 volumi e riviste della sua biblioteca per un valore di L. 15.000.000 da destinare al dipartimento processi e metodi della produzione edilizia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4806/88 del 2 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'amministrazione provinciale di Firenze la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare all'istituto interfacoltà di geografia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5599/89 del 2 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Chiesi farmaceutici S.p.a. la donazione consistente in vari apparecchi scientifici per un valore di L. 21.797.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5600/89 del 12 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Europa metalli LMI S.p.a. la donazione consistente in L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5601/89 del 12 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Ministero della pubblica istruzione la donazione consistente in L. 9.000.000 da destinare al museo zoologico «La Specola».

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5602/89 del 12 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Amplifon la donazione consistente in un apparecchio scientifico per un valore di L. 4.300.000 da destinare all'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 5603/89 del 12 giugno 1989 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Maggioni Winthrop S.p.a. la donazione consistente in apparecchi scientifici per un valore di L. 20.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4711/88 del 22 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Marcella Traballesi Nobili della Scala la donazione consistente in circa 1.500 volumi per un valore di L. 9.000.000 da destinare alla biblioteca di giurisprudenza.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4713/88 del 22 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia la donazione consistente in L. 20.000.000 da destinare al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4730/88 del 22 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Farmitalia la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 2.130.000 da destinare all'istituto di clinica dermosifilopatica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4731/88 del 22 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 15.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4732/88 del 22 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di Risparmio di Firenze la donazione consistente in apparecchiature scientifiche per un valore di L. 25.000.000 da destinare all'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4706/88 del 23 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 200.000.000 da destinare all'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4707/88 del 23 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 60.000.000 da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4708/88 del 23 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione consistente in L. 25.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica IV.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4710/88 del 23 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della prof.ssa F. Romana Lapiccirella la donazione consistente in una copia del film 16/mm sonoro «Luci della Somalia» per un valore di L. 300.000 da destinare al centro didattico televisivo.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4703/88 del 25 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione consistente in L. 4.000.000 da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica III.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4704/88 del 25 novembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Boehringer Biochemia Robin di Milano la donazione consistente in un apparecchio scientifico per un valore di L. 1.416.000 da destinare all'istituto di clinica otorinolaringologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4803/88 del 1° dicembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di Risparmio di Firenze la donazione consistente in L. 50.000.000 da destinare al dipartimento di pediatria.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4804/88 del 1° dicembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Medes S.r.l. la donazione consistente in L. 1.000.000 da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 4805/88 del 1° dicembre 1988 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Amplifon la donazione consistente in una macchina stampante per computer IBM per un valore di L. 1.003.000 da destinare all'istituto di clinica otorinolaringologica.

89A3756

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° settembre 1989 è pagabile presso le banche sottoindicate, la undicesima cedola di interesse relativa al semestre marzo 1989 - agosto 1989 del prestito obbligazionario 1984-1992, indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,50%.

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle province lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Banca manusardi e C. - Credito romagnolo.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di giugno 1989 e luglio 1989, è risultato pari all'11,478%;

b) per i buoni ordinari del tesoro a sei mesi, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di giugno e luglio 1989, è risultato pari al 10,137%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta pertanto, pari all'11,031%, equivalente al tasso semestrale del 5,35%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre settembre 1989-febbraio 1990, scadenza 1° marzo 1990, cedola n. 12, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il dodicesimo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dell'1,15%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 12ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti (—6,15%), l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 7,3%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

89A3877

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 22 agosto 1989 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.360
Benzina super senza piombo	»	1.385
Benzina normale	»	1.310
Benzina agricola	»	266
Benzina pesca e piccola marina	»	1.262
Gasolio autotrazione	»	778
Gasolio agricoltura	»	276
Petrolio agricoltura	»	265
Gasolio pesca e piccola marina	»	253
Petrolio pesca e piccola marina	»	243

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	743	746	749	752	755
Petrolio (*)	»	641	644	647	650	653
Olio comb.le fluido	L./kg	411	414	417	420	423

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia.	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori.	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

89A3879

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1989 riguardante: «Scioglimento dell'assemblea dell'associazione intercomunale Valle Umbra Nord e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale di Assisi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 5 della suddetta *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 2, primo comma, dove è scritto: «... per la *provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale* di Assisi ...», leggasi: «... per *la gestione dell'associazione intercomunale e dell'unità sanitaria locale* di Assisi ...»;

all'art. 2, secondo comma, dove è scritto: «... al comitato di gestione *ed all'assemblea di detta unità sanitaria locale*.», leggasi: «... al comitato di gestione *dell'unità sanitaria locale, nonché al presidente, all'esecutivo e all'assemblea di detta associazione intercomunale*.».

89A3878

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*